



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale ordinario di Napoli – Settima Sezione Civile – nella persona del magistrato, dott. Virgilio Dante Bernardi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
(art. 80, commi 1 - 2, CCII)**

del concordato minore presentato dal sig. [REDACTED] - CF: [REDACTED] e P.IVA [REDACTED] - titolare di omonima ditta individuale, difeso dall'avv. Luigi Benigno e assistito dai gestori dell'Occ, avv. Francesca Romana Capezzuto e dott. Ciro Lenti, procedimento iscritto al n. 206/2023 P.U.

- letti la domanda, il piano di concordato minore e la relazione particolareggiata dei gestori dell'Occ, avv. Francesca Romana Capezzuto e dott. Ciro Lenti nonché la rimodulazione e la precisazione del piano e l'integrazione della relazione, come depositate il 13 marzo 2023;

-considerato che con decreto del 27 aprile 2023 era aperta la procedura di concordato minore ed erano ivi impartite, fra l'altro, disposizione in ordine al voto dei creditori nel termine perentorio di giorni 30 con descrizione delle modalità e delle conseguenze nonché della eventuale presentazione di contestazioni;

- rilevato che l'Occ ha comunicato, con deposito del 27/28.6.2023 di specifica relazione sul voto, che nessun creditore ha espresso dissenso nel termine assegnato dal giudice alla proposta di concordato minore (fra cui l'adesione espressa dell'Agenzia delle Entrate) e che pertanto la proposta risultava approvata all'unanimità sia per crediti che per teste;

-rilevato che l'Occ non dava conto di alcuna contestazione specifica alla proposta nemmeno in termini di convenienza;

rilevato che, a norma dell'art. 79, comma 2, lett. c) , CCII, le eventuali contestazioni vanno presentate nello stesso termine (non superiore a 30 giorni) fissato dal giudice nel decreto di apertura per l'espressione del voto da parte dei creditori;

-rilevata la regolarità delle comunicazioni effettuate ai creditori dall'Occ;

-rilevato pertanto che, come previsto dall'art. 80, comma 1, CCII, "in mancanza di contestazioni", evidentemente da effettuarsi nel termine sopra richiamato, il giudice omologa il concordato minore;



-rilevato che la relazione dei gestori dell'Occ attesta la completezza e veridicità della documentazione e la sostenibilità del piano per il proponente, anche in ragione della finanza esterna assicurata dalla madre, la sua fattibilità nonché la sua vantaggiosità rispetto all'alternativa liquidatoria;

- considerata la regolarità complessiva della procedura;

-letto l'art. 80, comma 2, CCII, che prevede che con l'omologazione il giudice dichiara anche la chiusura della procedura;

-letto altresì l'art. 81 sull'esecuzione del concordato minore;

P.Q.M.

Omologa il concordato minore proposto dal sig. [REDACTED], titolare dell'omonima ditta individuale, CF: [REDACTED] e P.IVA [REDACTED], con sede legale in Napoli alla [REDACTED], cap. 80126;

Dispone che l'Occ, nelle persone dei gestori avv. Francesca Romana Capezzuto e dott. Ciro Lenti, come previsto dall'art. 81, comma 1, CCII, "vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice";

Dispone a cura dell'Occ la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Napoli nonché presso il registro delle imprese;

Dichiara la chiusura della procedura;

Manda la cancelleria per gli adempimenti di legge e le comunicazioni al proponente presso il suo difensore e ai gestori dell'Occ;

Così deciso il 19 luglio 2023

Il giudice
dott. Virgilio Dante Bernardi

